

Bilancio 2020

Verbale di approvazione
Principio della continuità
Informativa in nota integrativa

Stefano Federico

Dottore Commercialista

Revisore Legale

federico@studiofederico.net

www.studiofederico.net

Assemblea di approvazione

- Art 106 Decreto Cura Italia
- Slittamento termini convocazione 180 giorni
- Deroga artt. 2364 c.2 e 2478 bis
- Non è necessario motivare il differimento

Assemblea di approvazione

Decreto **Cura Italia** - art. **106**, D.L. n. 18/2020 *post* Milleproroghe

*1. in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio al **31 dicembre 2020** entro **centottanta** giorni dalla chiusura dell'esercizio;*

«....dopo aver reso noto che, ci si è avvalsi del maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio per la convocazione dell'assemblea che approva il bilancio, come previsto dal decreto “Milleproroghe” (D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21)»

«Il Presidente informa inoltre i presenti della necessità di costituire una (integrare la) riserva indisponibile ex D.L. 104/2020 per l'importo corrispondente agli ammortamenti sospesi nel corso dell'esercizio. »»

Deroghe di funzionamento

- Espressione di voto in via elettronica
- Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione

Motivazioni

consentire alle società di **convocare l'assemblea** ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario stabilito dal Codice civile, nonché per **facilitare** lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a **ridurre il rischio di contagio**.

Decreto Cura Italia - art. 106, c.2 D.L. n. 18/2020

Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e le società cooperative possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio

Decreto Cura Italia - art. 106, c.2 D.L. n. 18/2020

Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e le società cooperative possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio

Decreto **Cura Italia** - art. 106, c.3-4 D.L. n. 18/2020

3. Le **società a responsabilità limitata** possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante **consultazione scritta** o per **consenso espresso per iscritto**.

4. Le società con **azioni quotate** possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il **rappresentante** previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere **nell'avviso di convocazione** che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il **rappresentante designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche **deleghe o subdeleghe** ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

Continuità aziendale

1° comma dell'art. 2423-*bis* c.c., che così recita:

“La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato

- l'impresa viene normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro
- né l'intenzione né la necessità di porla in liquidazione o di cessare l'attività ovvero di assoggettarla a procedure concorsuali
- un'impresa sia in grado di far fronte alle proprie obbligazioni ed agli impegni nel corso della normale attività
- la liquidità derivante dalla gestione corrente, insieme ai fondi disponibili saranno sufficienti per rimborsare i debiti e far fronte agli impegni in scadenza

D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. decreto “Liquidità”)

- soluzione originaria dovuta alla straordinarietà della situazione, ossia valutare la continuità aziendale con **riferimento al passato, anziché al futuro**

A tale proposito, l’art. 7 del decreto “Liquidità”, rubricato “*Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio*”, prevede:

1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020,». Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati

L'impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei principi contabili nazionali

- evitare che siano adottati in modo improprio i “criteri deformati»
- Continuità aziendale ha un ruolo fondamentale
- In presenza di continuità senza incertezze Nota integrativa
- In presenza di continuità con incertezze: N.I. le incertezze e le misure adottate
- Senza continuità: Bilancio con continuità e deroga in N.I.

OIC doc Interpretativo 8

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Nei bilanci degli esercizi chiusi in data successiva al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio al 30 giugno 2020) e nei bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio chiusi al 31 dicembre 2020, ovvero al 30 giugno 2021) la società può avvalersi della deroga se nell'ultimo bilancio approvato (ad esempio chiuso al 30 giugno 2019, al 31 dicembre 2019 ovvero al 30 giugno 2020) la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell'OIC 11

NOTA INTEGRATIVA

OIC doc Interpretativo 8

9. La società che si avvale della deroga prevista dalla norma fornisce informazioni della scelta fatta nelle politiche contabili ai sensi del punto 1) dell'articolo 2427 del codice civile.
10. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota Integrativa (nonché, in base a quanto richiesto dalla normativa applicabile, nella Relazione sulla gestione), ivi comprese le informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19.

In particolare, nella fase di preparazione del bilancio la società che si avvale della deroga descrive nella nota integrativa le significative incertezze in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Pertanto, nella nota integrativa dovranno essere fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Inoltre, nei casi in cui, nell'arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, nella nota integrativa sono descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

OIC doc Interpretativo 8

La disposizione normativa, come detto, non altera il quadro normativo concernente le informazioni dovute nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione. Il bilancio deve assicurare una concreta e corretta valenza informativa nei confronti dei terzi. Si rende quindi necessario, al di là delle deroghe definite nelle modalità applicative fornire in nota integrativa non solo informativa circa la scelta fatta dall'impresa di avvalersi della deroga della norma, ma anche un quadro aggiornato circa la capacità dell'azienda, alla data di approvazione del bilancio da parte degli amministratori, di continuare ad operare nel prossimo futuro. Al riguardo le informazioni relative alle situazioni di significativa incertezza di cui al paragrafo 22 dell'OIC 11 sono particolarmente rilevanti.

AIUTI DI STATO

Il disposto della **L. 124/2017** (commi da 125 a 129) richiede la pubblicazione, **entro il 30 giugno di ogni anno**, sul **proprio sito internet aziendale**, dell'elenco completo e dettagliato degli **aiuti e contributi pubblici** ricevuti nell'esercizio dell'attività di impresa nel corso dell'anno precedente.

I soggetti che **non hanno un proprio sito internet** devono provvedere alla **pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono**.

Sono chiamati al rispetto al suddetto obbligo i **soggetti iscritti al Registro delle imprese**, e pertanto:

società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);

società di persone (Snc, Sas);

ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);

società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Sono esclusi i liberi professionisti

Le **società di capitali** che **redigono il bilancio in forma ordinaria** (spa e srl di grandi dimensioni) possono assolvere all'obbligo di pubblicità indicando i contributi nella **nota integrativa**.

Per le Srl che redigono il **bilancio in forma abbreviata**, secondo la relazione di accompagnamento della norma sarebbe possibile indicare **“volontariamente” i contributi e gli aiuti di stato in nota integrativa**.

Devono essere oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di stato se di **importo complessivo superiore a 10.000 euro**.

Pertanto, se i singoli aiuti sono di **importo inferiore a tale soglia**, ma, **complessivamente, le erogazioni ricevute superano detto importo**, tutti i contributi sono soggetti all'**obbligo pubblicitario**.

Sono soggetti all'obbligo i seguenti vantaggi:

sovvenzioni;

sussidi;

contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);

vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l'utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa.